



# COMUNE DI **RODÌ MILICI**

Città Metropolitana di Messina

COD. FISC. E P. I.V.A. 00180620833

ORDINANZA N. 15.....

del 09-07-2020

**OGGETTO:** Istituzione temporanea dell'isola pedonale nel viale Martino, con divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata.

## IL SINDACO

### - **PREMESSO:**

- **Che** soprattutto nel periodo estivo è previsto un afflusso turistico con incremento della popolazione residente e non;
  - **Che**, in particolare, durante lo stesso periodo il centro storico ed in particolare il viale Martino accoglie innumerevoli testimonianze storico-artistiche di grande rilevanza culturale e religiosa;
  - **Che**, come da consolidata tradizione, le manifestazioni, inserite nel programma degli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, avranno luogo anche nel viale Martino, per cui occorre disporre il divieto di sosta e di transito veicolare;
  - **Che** negli anni, l'istituzione nel viale Martino dell'isola pedonale è stata accolta molto positivamente dalla popolazione dell'intero paese.
  - **Rilevata** la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di riconfermare, anche per la prossima stagione estiva l'istituzione temporanea dell'isola pedonale nel viale Martino;
  - **Visti** gli artt. 5,6,7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive integrazioni e modificazioni e il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 28 Dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;
  - **Ritenuto** opportuno provvedere in merito;
  - **Visto** l'art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142;
  - **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Per le motivazioni di cui in premessa;

## ORDINA

- L'istituzione temporanea dell' **ISOLA PEDONALE nel VIALE MARTINO** secondo il seguente calendario:

Mese di **Luglio 2020** nei giorni 12 – 18 – 19 – 25 - 26;

Mese di **Agosto 2020 Tutti i Giorni** (01.08.2020 - 31.08.2020);

Il divieto di transito e sosta veicolare nella predetta isola pedonale è disposto a partire dalle **ore 20:30 e sino alle ore 00:30** ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. n. 285/92;

- In tale ambito è consentito, in deroga a quanto sopra, il transito degli autoveicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta detentrici dello speciale contrassegno ai sensi del D.P.R. 24.7.1996 n. 503, per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento del luogo di destinazione, e comunque, in orari che non abbiano ad intralciare eventuali manifestazioni in corso di svolgimento

## DISPONE

- Che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare il contenuto del presente provvedimento;
- Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata on-line sul sito Web e all'Albo Pretorio del Comune.
- L'invio di copia al Responsabile dell'Area Tecnica, affinché provveda a far apporre la necessaria segnaletica stradale nel Viale Martino;
- Copia della presente viene trasmessa al Comando della Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore (ME) [stme416480@carabinieri.it](mailto:stme416480@carabinieri.it);
- Che la presente ordinanza non avrà esecuzione in caso di condizioni metereologiche avverse;
- che copia della presente venga pubblicata on-line sul sito Web, all' Albo Pretorio del Comune e affissa in tutto il territorio comunale.

## AVVERTE

- A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D. Lgs. n.285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n.495/1992.



Il Vice Sindaco  
([www.Enrico.Privitera](#))